

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCI -UISP DI
BOCCALEONE / CAMPAGNOLA / CARNOVALI
MALPENSATA**

Registrato a Bergamo-Ufficio del registro il 30.06.98, al n. 14133, serie 3
con £. 259.000 (duecentocinquantanovemila)

Registrato con le modifiche all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo/Ufficio Territoriale di
Bergamo il 21.07.2016, al n. 3254, serie 3 con € 200,00 (duecento/00)

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 31.03.1995

Modificato dall'Assemblea dei Soci del 28.03.1998

Modificato dall'Assemblea dei Soci del 07.10.2006

Modificato dall'Assemblea dei Soci del 27.09.2008

Modificato dall'Assemblea dei Soci del 20.04.2013

TITOLO I

Denominazione e sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Bergamo, presso l'abitazione del Presidente pro-tempore in carica un'Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale ed educativo che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica ARCI-UISP di Boccaleone / Campagnola / Carnovali / Malpensata" abbreviabile in: "A.S.D. ARCI-UISP di Boccaleone / Campagnola / Carnovali / Malpensata".

Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), già denominata Unione Italiana Sport Popolare (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con D.P.R. n. 530 del 2 / 8/ 1974 ed Associazione con finalità Assistenziali riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Interno del 6 / 5 / 1989), ed alle sue strutture periferiche.

Con delibera del Consiglio Direttivo, essa potrà aderire ad altre Associazioni, anche confederate / federate nell'ARCI, e potrà affiliarsi ad altri Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali, educativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

In particolare, essa, direttamente attraverso la sua struttura organizzativa o per mezzo di accordi/convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, od associazioni, persegue le seguenti finalità:

- a) la pratica e la diffusione dell'attività sportiva quale diritto di ogni cittadino;
- b) l'emancipazione culturale, etica e fisica dei cittadini attraverso la pratica di attività sportive vissute ed organizzate con riferimento costante ai principi della solidarietà, dell'amicizia e della lealtà;

- c) lo sviluppo ed il consolidamento di attività sportiva intesa quale servizio sociale alla portata ed a misura di ciascun cittadino;
- d) l'affermazione dello sport quale forma di espressione culturale di particolare rilevanza soprattutto in riferimento alla formazione dei giovani;
- e) lo sviluppo ed il consolidamento di attività educative e di formazione, a carattere permanente, per i cittadini di tutte le età;
- f) la diffusione di una cultura dello " sport per tutti " basato sulla solidarietà e la non violenza, a favore della salvaguardia dell'ambiente e per la qualità della vita; uno " sport per tutti " che favorisca la lotta all'intolleranza ed al razzismo, al doping ed al fanatismo, all'emarginazione ed alla solitudine.

ART. 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente Art. 2, l'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:

- a) organizzare di corsi di attività motoria e di formazione delle varie discipline sportive e per le diverse fasce età, ivi comprese le attività a carattere formativo-educativo rivolte a bambini e ragazzi in età scolare e prescolare (Centri di Formazione Fisico-Sportiva, Centri Olimpia, Centri Ricreativi Estivi, ecc.), anche in collaborazione con Circoli Didattici, CONI ed altri Enti Pubblici o privati;
- b) organizzare attività per la preparazione sportiva finalizzata alla partecipazione a gare e campionati agonistici;
- c) organizzare attività finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche in forma artistica;
- d) organizzare manifestazioni e gare a carattere divulgativo e/o agonistico, campionati, incontri, di natura sportiva, ricreativa, culturale ed educativa, nonché tutte le attività finalizzate all'approntamento ed alla gestione delle stesse;
- e) organizzare iniziative, anche a carattere commerciale, finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività e dell'organizzazione sociale;
- f) organizzare servizi accessori e complementari alle attività sportive, ivi compresi:
 - i servizi di assistenza sociale, culturale, sportiva, finanziaria ed assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;
 - i corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento delle attività sportive, ricreative, culturali ed educative, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- g) acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali, anche in collaborazione con terzi, di proprietà di Enti Pubblici, di Enti Sportivi o di soggetti privati per il conseguimento di finalità di utilità generale;

- h) promuovere e costituire sezioni sportive e/o di zona/quartiere associate, cui demandare, nelle forme previste dal presente statuto, la gestione delle singole discipline/attività nelle quali l'Associazione e' impegnata;
- i) gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde ed attività simili per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- l) gestire, in aggiunta a quanto contenuto nei punti precedenti, attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere.

L'Associazione, inoltre, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività costituiscono l'obiettivo costante di coloro che sono chiamati a dirigere l'Associazione.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione; per i minori, la domanda dovrà essere inoltrata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Non è ammesso il tesseramento temporaneo.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo motivato parere contrario del Consiglio Direttivo, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio per l'anno sociale in corso e, previo pagamento della quota associativa, riceverà la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, entro dieci giorni dal ricevimento della risposta negativa, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti che deciderà in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ART. 6

La qualità di socio individuale da' diritto:

- a frequentare i locali dell'Associazione ed partecipare a tutte le attività, iniziative e

manifestazioni promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, con i limiti di età previsti al successivo Art. 18, per quanto riguarda l'esercizio del voto;

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale annuale nelle forme stabilite al successivo Art. 7.

ART. 7

I soci sono obbligati a versare una quota sociale annuale; tale quota dovrà essere determinata, annualmente per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività e potrà essere differenziata in base all'età del socio (ragazzi, adulti, anziani), alla sua appartenenza ad una delle Sezioni Sportive di cui al successivo Art. 13, nonché alla data di effettiva decorrenza dell'iscrizione nel corso dell'anno sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

TITOLO IV

Perdita della qualifica di socio - Azioni disciplinari

ART. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- espulsione o radiazione,
- dimissioni, da presentarsi per iscritto Consiglio Direttivo.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione.

L'azione disciplinare viene intrapresa nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale annuale;
- c) svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione

- ostacolandone il buon andamento e lo sviluppo;
- d) svolga opera di denigrazione dell'Associazione, perseguendone lo scioglimento, dei suoi organi sociali o di altri soci;
 - e) in qualunque modo, arrechi danni gravi, morali o materiali, all'Associazione o ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza (in caso di dolo o negligenza grave il danno dovrà essere risarcito);
 - f) commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee;
 - g) si approprii indebitamente dei fondi sociali, di atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.

Entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale, o comunque prima della convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio dell'anno sociale precedente, di cui al successivo art. 12, il consiglio Direttivo si riunisce per redigere un elenco dei soci che, a quella data, non hanno ancora provveduto al rinnovo della quota associativa annuale per l'anno sociale in corso.

Nei confronti di tali soci, per quanto specificato nel successivo art. 10, si procede al depennamento dal libro soci.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia disciplinare debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata fatta eccezione per i soci compresi nell'elenco stilato dal Consiglio Direttivo nella riunione convocata nei termini indicati nel precedente Art. 9; per essi si considera esaustiva, quale avviso di perdita della qualifica di socio, la comunicazione effettuata prima dell'avvio dell'anno sociale, recapitata con le stesse modalità di convocazione delle assemblee di cui al successivo art. 16, contenete, unitamente al programma delle attività, anche l'avviso con le modalità per il rinnovo della quota associativa annuale.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti che deciderà in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

E' comunque facoltà del Consiglio Direttivo riammettere soci depennati per mancato versamento della quota associativa annuale, con il solo versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in cui il socio chiede la riammissione.

TITOLO V

Patrimonio Sociale - Rendiconto

ART. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione e' costituito dalle quote sociali, da eventuali avanzi di gestione, dal fondo di riserva, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati, finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un miglior conseguimento degli scopi sociali.

Costituiscono, inoltre, il patrimonio sociale tutti i beni, mobili ed immobili, acquistati con gli introiti di cui sopra; Il patrimonio sociale non e' mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto dello scioglimento.

Esercizio sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; in caso di comprovata necessità od impedimento è possibile prorogare tale termine di ulteriori due mesi.

ART. 13

Il rendiconto è composto da un prospetto illustrativo della situazione finanziaria (avanzo/disavanzo di cassa) relativa all'esercizio sociale, accompagnato da un "riassunto" idoneo alla rappresentazione delle vari poste finanziarie (cassa/banca, crediti/debiti, ecc.) e dello stato del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva e la destinazione dell'eventuale avanzo di cassa è deciso dall'assemblea degli associati.

Sezioni Sportive

Art. 14

Per ogni attività motoria / sportiva che l'Associazione organizza, può essere costituita una specifica Sezione, alla quale aderiscono tutti coloro la praticano o che ne sono interessati; gli aderenti alle diverse Sezioni debbono essere soci dell'Associazione.

Analogamente, possono essere costituite Sezioni per altri e diversi gruppi di interesse o per zona / quartiere.

La direzione e l'organizzazione della Sezione e' affidata ad un Comitato, eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.) deve:

a) applicare lo Statuto sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del

Consiglio Direttivo dell'Associazione;

- b) predisporre il programma delle attività, il relativo bilancio preventivo della Sezione e la proposta delle quote sociali annuali da richiedere ai soci della propria sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci, dirigenti, istruttori, atleti) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relativi alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive, nonché quelle relative alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
- e) gestire, organizzativamente e tecnicamente, il programma ed il bilancio preventivo approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; i bilanci preventivi ed i rendiconti economici consuntivi delle Sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori Conti;
- e) il Collegio dei Garanti.

Assemblee

ART. 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve pervenire a tutti gli associati mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o sul sito web dell'Associazione e/o da recapitare via fax, posta elettronica, sms od altri strumenti informatici almeno otto giorni prima della adunanza; esso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale;
- b) approva le linee generali del programma annuale di attività;
- c) procede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti alla scadenza del loro mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando dei nominativi, scelti tra gli associati, fino ad un numero uguale a quello dei componenti di ciascun organismo;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, di norma entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART. 18

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni cui sia stata rilasciata la tessera sociale almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle stesse secondo quanto previsto dal precedente ART. 5.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto stabilito ai successivi ARTT. 19 e 30.

Le votazioni, ivi comprese quelle per l'elezione degli organismi di cui al precedente ART. 17 lettera c), avvengono, di norma, con voto palese, salvo che venga richiesta la votazione segreta da almeno un decimo dei soci con diritto di voto presenti.

ART. 19

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, verificata la regolarità dell'assemblea così come definita al precedente art. 18, è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti con diritto di voto; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione valgono le norme contenute nel successivo ART. 27.

L'assemblea, inoltre, è considerata straordinaria quando si riunisce su richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Garanti o da almeno 1/5 degli associati aventi diritto al voto; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 20

L'assemblea designa al suo interno un Presidente, che la presiede, ed un Segretario che ne cura la verbalizzazione.

ART. 21

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale da annotare nel relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell'assemblea, rimanendo a disposizione degli associati unitamente agli eventuali documenti allegati.

Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea ed è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, scelti fra gli associati che già non facciano parte di altri organismi; i componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario cui spetta il compito di redigere il verbale delle sedute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno o, comunque, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, da almeno 1/3 dei suoi membri effettivamente in carica; la convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza; le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti effettivamente in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; delle riunioni viene redatto apposito verbale da annotare nell'apposito libro verbali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto annuale da presentare all'assemblea degli associati;
- c) redigere il bilancio di previsione nel rispetto delle linee generali del programma annuale di attività approvato dall'assemblea;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea degli associati;
- e) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni sportive previste al precedente Art. 14;
- g) deliberare circa l'ammissione degli associati e sulle eventuali azioni disciplinari;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si

articola la vita dell'Associazione;

- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, ivi compresa l'accensione di conti correnti bancari o postali;
- l) deliberare circa l'adesione ad altre Associazioni, anche confederate / federate nell'ARCI;
- m) deliberare circa l'affiliazione ad altri Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali;
- n) deliberare, su proposta del Presidente, la richiesta di uno scoperto di conto corrente (affidamento) fissandone l'entità massima, la durata presunta, le condizioni ed il costo tenendo conto dello stanziamento del bilancio a tale titolo;
- o) deliberare circa la delega di firma, per atti singoli o permanente, a persone diverse dal Presidente, fissandone le condizioni;
- p) deliberare, annualmente per l'anno successivo, la quota sociale da richiedere ai soci, con le eventuali differenziazioni previste al precedente Art. 7;
- q) espletare, periodicamente, nei confronti dei componenti in carica del Consiglio Direttivo stesso, le funzioni di controllo riguardo alle incompatibilità di cui all'articolo 90 - comma 18 bis della legge 289/2002; tale funzione di controllo può essere assolta anche mediante la sottoscrizione di apposite autocertificazioni da parte degli interessati.

ART. 23

I componenti il Consiglio sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni.

Il consigliere che, ingiustificatamente, non presenzia a tre riunioni consecutive, decade; dopo dieci mesi di assenza dai lavori del Consiglio, il consigliere si considera comunque decaduto.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Garanti.

Se viene meno la maggioranza dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

ART. 24

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita i compiti di firma, di rappresentanza sociale e di collegamento esterni inerenti le proprie funzioni;
- b) ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) coordina le Sezioni sportive di cui al precedente art. 13.

Il Presidente può delegare la firma per atti singoli; tale delega deve risultare da atto scritto o da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione; può essere permanentemente delegata, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche la firma per le operazioni connesse con la accensione e gestione di c/c bancari o postali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli associati che già non facciano parte di altri organismi; nomina al proprio interno un Presidente.

I componenti del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto annuale alle scritture contabili.

Si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni quattro mesi, e, in via straordinaria, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo; delle riunioni viene redatto apposito verbale da annotare nell'apposito libro verbali.

Partecipa, quando richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed alle Assemblee ove presenta la propria relazione in tema di rendiconto annuale.

Collegio dei Garanti

ART. 27

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), scelti tra gli associati che già non facciano parte di altri organismi.

I componenti del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 28

Il Collegio dei Garanti viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o controversie sorte all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull'inosservanza delle delibere.

Decide, altresì, in via definitiva, nel merito dei ricorsi presentati avverso il rifiuto dell'iscrizione e/o l'adozione dei provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione; la decisione deve essere formulata entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e comunicata per iscritto agli interessati ed al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta sia

reso necessario; delle riunioni viene redatto apposito verbale da annotare nell'apposito libro verbali.

Partecipa, quando richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 29

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea delibererà circa la destinazione del patrimonio attivo, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone anche i poteri.

ART. 30

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-Tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa, culturale.

Norma finale

ART. 31

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento organico dell'UISP Nazionale nonché, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.